

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - ratio

Descrizione

L'art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l'art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L'art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l'inconveniente dell'eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz'altro riferibile anche all'illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di "organi respiratori" che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all'evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell'ordinamento sportivo). (Fattispecie in cui è stata ravvisata la violazione dall'art. 4, comma 1, del CGS nel fatto che l'incolpato si era riferito a condotte criminose asseritamente poste in essere dagli interlocutori, privi di qualsivoglia argomentazione, connotate da una forma inappropriata e priva dei caratteri di continenza indicati da consolidata giurisprudenza [v. ad es. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022, sez. IV, n. 49/2020-2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014, Corte di Cassazione, Sez. V pen., sent. n. 17259/2020]; ciò in quanto tale disposizione implica l'assunzione di una responsabilità rafforzata in capo a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, che deve contraddistinguere sia la pratica sportiva sia le condotte di dirigenti e operatori).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 70/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 4 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0070 CFA del 14 marzo 2022 (Procuratore Federale Interregionale/F.C.D. Calcio Termoli 1920)